

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Busto Arsizio, 1 aprile 2022

DECRETO "MILLEPROROGHE"

Il D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe), è stato convertito con L. 15/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/02/2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
Articolo 3, comma 1,	Proroga approvazione bilanci Viene estesa l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle Spa e delle Srl disposte dall'articolo 106, D.L. 18/2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022.
Articolo 3, comma 1	Modifiche al D.Lgs. 231/2007 Vengono introdotte alcune modifiche al D.Lgs. 231/2007, in merito alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Articolo 3, comma 1-ter	Riduzione capitale sociale Viene modificato l'articolo 6, comma 1, D.L. 23/2020, estendendo alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, la non applicazione di alcuni obblighi previsti dal Codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale.
Articolo 3, comma 4	Liquidità imprese appaltatrici Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine, previsto dall'articolo 207, comma 1, D.L. 34/2020, entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l'importo dell'anticipazione del prezzo di cui all'articolo 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30%.
Articolo 3, commi 4-bis e 4-ter	Operatività straordinaria del Fondo garanzia pmi nell'anno 2022 Viene modificato l'articolo 1, L. 234/2021 e in particolare: a) al comma 55, relativo all'importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le pmi, è previsto che a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal D.M. 6 marzo 2017, la garanzia del Fondo è concessa: 1. per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al modello di valutazione e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello. In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, D.M. 6 marzo 2017; 2. per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80% dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione; b) al comma 57, relativo al limite cumulato massimo degli impegni che possono essere assunti dal Fondo di garanzia per le pmi, viene eliminato il riparto dell'importo dei 210.000 milioni di euro tra stock di garanzie in essere al 2021 e garanzie da concedere nel 2022, disponendo che l'importo in questione sia destinato a entrambi le finalità, senza specifica quantificazione.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Articolo 3, comma 5-bis	Sanzioni per obblighi relativi a dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta Viene previsto che nei casi di tardiva o errata trasmissione delle CU relative a somme e valori corrisposti dai soggetti obbligati alla ritenuta alla fonte per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della vigente sanzione se la trasmissione della corretta certificazione è stata effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell'anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori).
Articolo 3, comma 5-septies	Agevolazione prima casa Intervenendo sull'articolo 24, D.L. 23/2020, <u>viene prorogata al 31 marzo 2022</u> la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all'acquisto o al riacquisto della prima casa.
Articolo 3, comma 5-quinquiesdecies	Sospensione ammortamenti Viene estesa la possibilità di non procedere fino al limite del 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anche per il periodo di imposta 2021.
Articolo 3, comma 6-septies	Innalzamento limite del contante Viene modificata la previsione di cui all'articolo 49, D.Lgs. 231/2007, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi torna a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Articolo 3-quaater	Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali Intervenendo sull'articolo 1, commi 1054 e 1056, L. 178/2020 vengono estesi i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla Legge di Bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), <u>ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</u>
Articolo 3-quinquies	Proroga disposizioni di semplificazione per il commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi Vengono prorogate al 30 giugno 2022 le disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 4 e 5, D.L. 137/2020, che, rispettivamente, per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo di suolo pubblico: a) consentono la presentazione semplificata, per via telematica e senza pagamento dell'imposta di bollo delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle domande di ampliamento delle superfici già concesse; b) escludono che la posa di strutture amovibili in spazi aperti sia soggetta a talune autorizzazioni e ai termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.
Articolo 3-sexies	Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio Viene stabilito che le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per le attestazioni, per le asseverazioni di congruità delle spese e per il rilascio del visto di conformità per tutti gli interventi edilizi agevolabili, i relativi costi possano fruire della detrazione fiscale.
Articolo 11, comma 1	Etichettatura imballaggi Viene rinviato al 31 dicembre 2022 il termine a decorrere dal quale tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione Europea, per facilitare la

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio. I prodotti privi dei requisiti di cui sopra e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Il Ministro della transizione ecologica, entro 90 giorni decorrenti dal 31 dicembre 2021, adotterà le linee guida tecniche per l'etichettatura.
Articolo 16, comma 3	Proroga contenzioso tributario da remoto Intervenendo sull'articolo 27, comma 1, primo periodo, D.L. 137/2020, viene prorogato al 30 aprile 2022 il termine entro il quale è ammessa l'udienza da remoto.
Articolo 20, comma 1	Proroga interventi da parte di enti territoriali e CCIAA Viene prorogato al 30 giugno 2023 il termine entro il quale sono ammessi aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali da parte di enti territoriali e CCIAA, mentre al 30 giugno 2022, sono prorogati i finanziamenti agevolati, le garanzie sui prestiti e i contributi ai costi fissi non coperti e sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022.
Articolo 20-bis	Proroga versamento Irap Viene posticipato al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24, D.L. 34/2020.

DECRETO "ANTIFRODI"

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022, il D.L. 13/2022 "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.". Le disposizioni sono applicabili a decorrere dal 26 febbraio 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 1, comma 2, lettera a)	Modifiche alla disciplina della cessione del credito edilizio Vengono apportate alcune modifiche all'articolo 121, D.L. 34/2020 in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Le alternative concesse sono: a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'apposito albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'apposito albo, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i già menzionati soggetti, anche successiva alla prima; b) la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Per effetto del nuovo comma 1-quater, per le comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui sopra, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento direttoriale.
Articolo 1, comma 2, lettera b)	Modifiche alla disciplina della cessione di altri crediti Parallelamente alle modifiche apportate all'articolo 121, D.L. 34/2020 viene integrato anche il successivo articolo 122, D.L. 34/2020 disciplinante le opzioni per l'utilizzo alternativo di altri crediti, ammettendo la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'apposito albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'apposito albo, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Articolo 1, comma 3	Compensabili anche le imposte sulle transazioni finanziarie Viene introdotta la nuova lettera d-bis) all'articolo 17, comma 2, D.Lgs. 241/1997, prevedendo la possibilità di compensazione anche per l'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 491-500, L. 228/2012.
Articolo 4	Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, viene introdotto il nuovo comma 43-bis all'articolo 1, L. 234/2021 con cui è previsto che per i lavori edili di cui all'allegato X al D.Lgs. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121, D.L. 34/2020, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51, D.Lgs. 81/2015. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. Per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997, deve essere verificato anche che il contratto collettivo applicato è indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. Le disposizioni di cui sopra sono efficaci decorsi 90 giorni decorrenti dal 26 febbraio 2022 e si applicano ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.
Articolo 5	Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da: a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato; b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010. Entro 30 giorni decorrenti dal 26/02/2022, l'ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni nonché le modalità con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel
Dott. Alessandro Valli

DECRETO "ENERGIA"

Il D.L. 17/2022 (Decreto Energia) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 2, comma 1	Riduzione dell'Iva e degli oneri generali nel settore del gas Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5%.
Articolo 4	Credito d'imposta a favore delle imprese energivore Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019 , anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 . Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse auto consumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Articolo 5	Credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale Alle imprese a forte consumo di gas naturale, da intendersi come quelle che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al D.M. 541/2021 e hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, D.M. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir, ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>
Articolo 6, commi 3 e 4	<p>Credito di imposta per l'acquisto dell'AdBlue in favore del settore dell'autotrasporto Alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un credito d'imposta nella misura del 15% del costo di acquisto al netto dell'Iva del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'art. 34, L. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>
Articolo 6, commi 5 e 6	<p>Credito di imposta per l'acquisto del gas da trazione in favore del settore dell'autotrasporto Alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20% delle spese sostenute, al netto dell'Iva, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto e all'effettuazione dei controlli.</p>
Articolo 7	<p>Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano Viene previsto che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, L. 205/2017, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine.</p>
Articolo 8	<p>Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia Viene introdotto il nuovo comma 14-septies all'articolo 1, D.L. 23/2020, stabilendo che fino al 30 giugno 2022 le garanzie Sace sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Viene modificato l'articolo 13, comma 1, lettera a), D.L. 23/2020 stabilendo</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	che fino al 30 giugno 2022, la commissione relativa alle garanzie non è dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.
Articolo 9	Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili Sostituendo il comma 5 dell'articolo 7-bis, D.Lgs. 28/2011, si prevede che, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, <u>è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati</u> , ivi inclusi quelli previsti dal D.Lgs. 42/2004, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs. 42/2004.
Articolo 23	Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative È istituito un Fondo nello stato di previsione del Mise, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale.
Articolo 29	Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni Intervenendo sull'articolo 2, comma 2, D.L. 282/2002, viene riproposta la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni detenute al 1° gennaio 2022 . Viene modificato il termine di versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata della stessa (15 giugno 2022) ed innalzata l'aliquota al 14% .

DECRETO "UCRAINA"

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, il D.L. 21/2022 (Decreto Ucraina) con il quale il Governo introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante A decorrere dal 21 marzo e fino al 21 aprile, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I, D.Lgs. 504/1995, sono rideterminate nelle seguenti misure: a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri; b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri. Per il medesimo periodo l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995, non trova applicazione. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la diminuzione prevista dall'articolo 1, comma 290, L. 244/2007. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa come sopra individuata, gli esercenti i depositi commerciali

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	<p>di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, D.Lgs. 504/1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, devono trasmettere all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis, D.Lgs. 504/1995 o per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti al 21 marzo e al 21 aprile. La comunicazione è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall'articolo 50, D.Lgs. 504/1995. Per le medesime finalità dovrà essere riportata nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11, D.L. 124/2019, l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.</p>
Articolo 2	<p>Bonus carburante ai dipendenti Per il 2022, è previsto che l'importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, Tuir.</p>
Articolo 3	<p>Credito d'imposta per le imprese per l'acquisto di energia elettrica Viene introdotto, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto Mise 21 dicembre 2017, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel II trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000. Il credito d'imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'apposito albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'apposito albo ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i già menzionati soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta, che viene rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Con apposito provvedimento direttoriale si individueranno le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica.</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Articolo 4	<p>Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale</p> <p>Viene previsto, per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5, D.L. 17/2022, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel II trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000. Il credito d'imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'apposito albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'apposito albo, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta, che viene rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Con apposito provvedimento saranno individuate le modalità attuative delle disposizioni telematiche relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta.</p>
Articolo 5	<p>Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore</p> <p>Vengono previsti i seguenti incrementi dei crediti di imposta introdotto con il D.L. 17/2022: a) il contributo previsto per le c.d. imprese energivore (articolo 4) passa dal 20 al 25%; b) il contributo previsto per le c.d. imprese gasivore (articolo 5) passa dal 15 al 20%.</p>
Articolo 6	<p>Bonus sociale elettricità e gas</p> <p>Viene stabilito che per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas cui all'articolo 1, comma 3, D.M. 29 dicembre 2016, è pari a 12.000 euro.</p>
Articolo 8, comma 1	<p>Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici</p> <p>Viene introdotta la possibilità per le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24.</p>
Articolo 9	<p>Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	<p>Viene stabilito che i crediti d'imposta di cui all'articolo 15, D.L. 4/2022 e agli articoli 4 e 5, D.L. 17/2022, riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta, che viene rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, saranno definite le modalità attuative comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, D.L. 34/2020, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, sempre D.L. 34/2020.</p>
Articolo 14, comma 1	<p>Modifiche al contratto di trasporto di merci su strada</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche all'articolo 6, D.Lgs. 286/2005, disciplinante le forme dei contratti nell'autotrasporto, prevedendo che tra gli elementi essenziali del contratto vi è anche la clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato. Inoltre, per effetto del nuovo comma 6-bis, è stabilito che, con il fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, L. 190/2014.</p>
Articolo 15	<p>Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto</p> <p>Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, D.L. 451/1998, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2022. Inoltre, anche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, L. 190/2014, è ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, L. 266/2005.</p>
Articolo 16	<p>Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti</p> <p>Viene previsto, per l'esercizio finanziario 2022, l'esonero dal versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), D.L. 201/2011, da parte delle imprese di autotrasporto merci</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla L. 298/1974. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022.
Articolo 17	Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto Viene istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità, da emanare entro 30 giorni decorrenti dal 21 marzo 2022, saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Articolo 37	Contributo straordinario contro il caro bollette Viene introdotto, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto anche dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione Europea. Il contributo, a contrario, non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti. La base imponibile del contributo è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il contributo si applica nella misura del 10% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10%. Ai fini del calcolo del saldo si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'Iva, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'Iva, indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che partecipano a un gruppo Iva costituito ai sensi dell'articolo 70-quater, D.P.R. 633/1972, per determinare i saldi assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo Iva che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3, D.M. 6 aprile 2018, e per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo Iva, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del D.P.R. 600/1973. Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate saranno definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Il contributo non è deducibile ai fini Ires e Irap.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA